

Decreto-legge su aree del Mezzogiorno: modificata la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi

Il Senato, nella seduta pomeridiana di mercoledì 22 febbraio, ha approvato in via definitiva, con 122 voti favorevoli, 44 contrari e 50 astenuti, il [ddl n. 2692, di conversione in legge del decreto-legge n. 243](#), recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (già approvato dalla Camera dei deputati, con scadenza il 28 febbraio 2017).

Per quanto riguarda l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, **l'articolo 7-quater, rubricato: «Misure in materia di credito d'imposta»**), modifica in parte la disciplina del **credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del **Mezzogiorno**, introdotta dalla legge di stabilità 2016 (articoli 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015). In particolare si prevede:

- l'inclusione della **Sardegna** fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga alla disciplina in tema di aiuti di Stato, in quanto regione ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (articolo 107, paragrafo 3, **lett. a)**, del TFUE), in luogo della deroga attualmente prevista, ovvero per il caso di aiuti destinati ad

agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (articolo 107, paragrafo 3, **lett. c)**, del TFUE); si evidenzia che tale modifica è compatibile con la [decisione C\(2016\) 5938 final](#) della Commissione europea la quale, su richiesta del Governo italiano, ha incluso l'intera regione Sardegna come "zona a", con un massimale standard di intensità di aiuto del 25% per le grandi imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2020. Si ricorda peraltro che ai sensi della carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 dell'Italia, approvata con decisione della Commissione del 16 settembre 2014, solo alcune parti della regione Sardegna sono designate come zone ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) (**comma 1**);

- l'aumento delle aliquote applicate al credito d'imposta sottostante l'acquisto di beni strumentali nuovi: si prevede la **misura massima consentita** dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il **25 per cento** per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (aree ex 107.3 **lett. a)** TFUE) e al **10 per cento** per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise (aree ex 107.3 **lett. c)** TFUE), individuati dalla Carta degli aiuti e indicati nell'allegato della decisione citata (**comma 1**). Si ricorda che le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni (paragrafo n. 177 della Carta: maggiorazione delle intensità di aiuto per le PMI). La norma vigente prevede, invece, una misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese;
- l'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento,

al quale è commisurato il credito d'imposta, è **elevato** da 1,5 a **3 milioni** di euro per le **piccole** imprese e da 5 a **10 milioni** per le **medie imprese**, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese; inoltre è **soppressa** la disposizione che prevede **il calcolo del credito d'imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d'imposta** per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili (**comma 2** e conseguente modifica prevista al **comma 4** in caso di riduzione successiva del credito d'imposta);

- è soppresso il divieto di cumulo del credito d'imposta con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea (**comma 3**);
- le suddette modifiche si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 243 del 2016 in esame (**comma 5**).

Si ricorda che la [legge di stabilità 2016 \(articolo 1, commi da 98 a 108 della legge n. 208 del 2015\)](#) ha introdotto un **credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura del credito d'imposta è pari al 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese (tali misure sono state elevate dalla norma in esame). Alle imprese attive nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori medesimi. La norma originaria prevede che l'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie

di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese (elevata a 3 milioni dalla norma in esame), di 5 milioni (elevati a 10 milioni dalla norma in esame) per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese.

Con [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016](#) è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta. La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati, **a partire dal 30 giugno 2016 fino al 31 dicembre 2019**. Con la [circolare n. 34/E del 3 agosto 2016](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito a soggetti beneficiari, ambito territoriale, investimenti agevolabili, determinazione dell'agevolazione, valorizzazione degli investimenti ed efficacia temporale dell'agevolazione, procedura, utilizzo e rilevanza del credito di imposta, cumulo, rideterminazione del credito e controlli.

Le zone assistite sono, quanto al primo gruppo di regioni, quelle ammissibili alle deroghe agli aiuti di Stato previste dall'articolo 107, par.3, lettera a) del Trattato UE e, quanto al secondo gruppo, quelle ammissibili alle deroghe previste dalla lettera c) del medesimo paragrafo. Tale paragrafo prevede che possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.